

PARCO NATURALE REGIONALE
LAMA BALICE

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AMMINISTRATORI

Numero d'ordine n. 2/2016

del 14.06.2016

L'anno **duemilasedici**, il giorno **14** del mese di **giugno** alle ore **16,00**, presso la sede dell'Assessorato all'Ambiente, in Bari alla via Marchese di Montrone n. 5, giusta convocazione prot. n. 137568 del 10/06/2016 del Presidente del Parco Naturale Regionale Lama Balice, si è riunita l'Assemblea degli Amministratori, costituita dai seguenti rappresentanti:

| Ente Convenzionato | | Rappresentante | | Presente | Assente |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------|---------|
| 1) | Comune di Bari – Ente Capofila | Presidente del Parco | Prof.ssa Maria Maugeri | X | |
| | | Direttore del Parco | Dott. Ing. Vincenzo Campanaro | X | |
| 2) | Città Metropolitana di Bari | Consigliere delegato | Prof. Antonio Stragapede | X | |
| 3) | Comune Bitonto | Assessore all'Ambiente delegato | Dott. Domenico Incantalupo | | X |

Sono, altresì, presenti il funzionario di P.O.S. dr.ssa Serafina, Cinzia Busano, l'istr. dir. amm. dr.ssa Giuditta Lobefaro e l'istr. dir. amm. dott. Massimo Doria del Comune di Bari (Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità), il dott. Domenico Gialò della Città Metropolitana di Bari (Servizio Ambiente).

Alle ore 16,00 il Presidente dell'Assemblea constatata la presenza dei componenti della Assemblea dichiara aperta la seduta e procede, pertanto, a deliberare sull'argomento di cui al punto 2) all'ordine del giorno: "Schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Bari-Dipartimento di Biologia per l'esecuzione di azioni di monitoraggio della popolazione di cinghiale nel Parco Naturale Regionale Lama Balice";

L'ASSEMBLEA DEGLI AMMINISTRATORI

VISTI:

la Legge 394 del 06/12/1991 che prevede le seguenti finalità:

- Conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità biologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

①

- Applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agrosilvopastorali e tradizionali;

- Promozione di attività di educazione di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

- Difesa e ricostituzione di equilibri idraulici ed idrogeologici;

la Direttiva Consiglio CE del 21 maggio 1992, n° 43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche; tra l'altro, che all'art. 17 assegna ad ogni Stato membro il compito di elaborare una relazione periodica di monitoraggio e valutazione sullo stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000;

il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche, che recepisce la direttiva comunitaria di cui sopra e che stabilisce, fra l'altro, criteri generali per le attività di monitoraggio e di conservazione della natura;

il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28 recante Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008 n. 15 in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007";

la L.R. Puglia n. 15/2007 di istituzione del Parco Naturale Regionale Lama Balice, ai sensi dell'art. 6 della L.R. Puglia n. 19/1997 e dell'art. 2 L.R. Puglia n. 9/2004;

CONSIDERATO CHE:

il Comune di Bari, il Comune di Bitonto e la Città Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari), hanno stipulato una convenzione - ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000- in data 01/08/2008 e modificata il 13.06.2013, per la gestione del Parco Naturale Regionale Lama Balice secondo le finalità indicate all'art. 2 della citata L.R. Puglia n. 15/2007;

l'Assemblea degli Amministratori del Parco con deliberazione n. 3 del 13/11/2014 ha nominato il Direttore del Parco nella persona del Dott. Ing. Vincenzo Campanaro, dirigente della Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di Bari;

presso l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Bari sono pervenute, sin dagli anni scorsi, numerose segnalazioni relative alla presenza di cinghiali nel territorio del Parco, anche in zone abitate, a ridosso dei condomini ed all'interno delle strade, con grave pericolo per l'incolumità dei passanti e per la sicurezza stradale, in alcuni casi con danni colturali in ambito agricolo-pascolivo;

nella seduta del 27/10/2015, questa Assemblea conveniva di fronteggiare l'emergenza per le popolazioni di cinghiali che transitano all'esterno del territorio del Parco interessando la Prefettura, mentre per quel che concerne l'area protetta affidando uno studio ad hoc al Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari, finalizzata al censimento ed al contenimento delle popolazioni;

il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari, infatti, sviluppa da molti anni, nell'ambito della ricerca e della formazione di specifiche professionalità in materia di conservazione della fauna e protezione dell'ambiente, attività scientifica sulle tematiche di conservazione della biodiversità animale e di conservazione degli ecosistemi naturali, anche analizzando le interazioni tra le componenti biologiche e tra queste ed il comparto abiotico ambientale;

il citato Dipartimento di Biologia, ai fini dell'oggetto dell'attività scientifica di ricerca, si presenta come un interlocutore specializzato di emanazione pubblica e con provate capacità scientifiche e organizzative;

nel corso della seduta dell'Assemblea degli Amministratori del 05/05/2016 l'Assemblea, ha espresso parere favorevole ad affidare uno studio specifico al Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari sul monitoraggio della popolazione del cinghiale, disciplinando i rapporti e le attività da espletare mediante apposita convenzione;

RILEVATO CHE:

le popolazioni animali sono soggette a cambiamenti e variazioni del numero di individui nello spazio e nel tempo. Tali variazioni sono da attribuire a fenomeni intrinseci come il tasso di natalità, mortalità, immigrazione ed emigrazione degli individui nel proprio areale di distribuzione che ne condizionano la dinamica;

RITENUTO CHE:

è indispensabile intraprendere azioni standardizzate di monitoraggio a lungo termine, soprattutto di specie considerate “problematiche”, che devono coprire un ruolo centrale nelle strategie di gestione;

tale esigenza risulterebbe, inoltre, in sinergia con “Linee guida per la gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette” proposte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Monaco *et al.*, 2003);

si intendono, quindi, effettuare le prime indagini sulla specie in una un’area neo-colonizzata al fine di individuare ed applicare strategie gestionali più opportune e nel minor tempo possibile;

in particolare, lo scopo dello studio è volto ad effettuare il monitoraggio del cinghiale, in termini di stime dell’abbondanza di popolazione, sulla base di un protocollo di indagine già standardizzato, i cui obiettivi sono:

- Realizzazione di attività di censimento per la stima di popolazione;
- Analisi dell’utilizzo dello spazio da parte del cinghiale;
- Realizzazione di una check-list delle specie animali presenti nell’area Parco;

tale studio risulta indispensabile ai fini della individuazione delle consequenziali azioni da intraprendere per arginare il fenomeno della presenza di cinghiali nelle vicinanze del centro abitato;

RILEVATO ALTRESI' CHE:

per le suddette attività l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Biologia ha quantificato una spesa massima onnicomprensiva di €12.500,00 (dodicimilacinquecento/00);

per il completamento delle attività ha previsto una durata di n. 5 (cinque) mesi dalla stipula della convenzione, salvo eventuali proroghe (il monitoraggio andrebbe fatto in primavera ed autunno-inverno, in quanto nella stagione secca gli animali sono costretti a errare alla ricerca di punti d’acqua);

L’Assemblea degli Amministratori

Fatto proprio tutto quanto premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la L.R. Puglia n. 19/1997;

Vista la L.R. Puglia n. 15/2007;

Visto anche il verbale dell’Assemblea degli Amministratori del Parco del 05/05/2016;

con la seguente votazione:

| | NUMERO | ENTE CONVENZIONATO |
|--------------------|--------|--|
| ASSENTI | | COMUNE DI BITONTO |
| PRESENTI E VOTANTI | | Comune di Bari, Comune di Bitonto , Città Metropolitana di Bari |
| FAVOREVOLI | | Comune di Bari, Comune di Bitonto , Città Metropolitana di Bari |
| CONTRARI | | |
| ASTENUTI | | |

DELIBERA


per le motivazioni sopra enunciate che qui si intendono integralmente riportate,

- **APPROVARE** lo schema di convenzione disciplinante le azioni di monitoraggio sulla popolazione del cinghiale nel territorio del Parco, da realizzarsi a cura del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari, allegato al presente provvedimento e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

- **AUTORIZZARE** lo stanziamento di € 12.500,00 quale importo per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività previste nell'ambito della convenzione di cui sopra;
- **STABILIRE** che, con successivi provvedimenti, si procederà ai conseguenti adempimenti contabili di competenza del Comune di Bari, quale Ente Capofila nella gestione, il quale nel proprio bilancio ha previsto appositi capitoli di entrata e di uscita del Parco medesimo (ex art. 10, co. 4, L.R. 15/2007 e art. 8, lett. a) e b) della Convenzione);
- **PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito del Parco www.parcolumabalice.it, per la pubblicazione *on-line* del presente provvedimento, ai sensi della vigente normativa (L. 69/2009 art. 32 e L. 25/2010);
- **INCARICARE** il Direttore del Parco p.t. a sottoscrivere la citata convenzione e ad adottare i i conseguenti provvedimenti anche di natura contabile.

Il Presidente del Parco Naturale Regionale Lama Balice

Prof.ssa Maria Maugeri



Il Consigliere delegato della Città Metropolitana di Bari

Prof. Antonio Stragapede




~~ASSENTE~~
L'Assessore all'Ambiente del Comune di Bitonto
Dott. Domenico Incantalupo

Il Segretario

Direttore del Parco Naturale Regionale Lama Balice

Dott. Ing. Vincenzo Campanaro





PARCO NATURALE REGIONALE

LAMA BALICE

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI AZIONI DI MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE NEL PARCO NATURALE REGIONALE LAMA BALICE

TRA

Il Parco Naturale Regionale Lama Balice, rappresentato dal Direttore del Parco, Dott. Ing. Vincenzo Campanaro, nato il 02.11.1963 a Bari con la qualifica di Direttore f.f. Codice Fiscale CMPVCN63S02A662Q, domiciliato per la carica presso la sede della Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che in questo atto rappresenta, di seguito denominata "Parco",

E

L'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Biologia, C.F. 80002170720, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Biologia domiciliato per la carica presso il Dipartimento stesso alla Via Edoardo Orabona, 4, di seguito denominato "Università";

Premesso che:

la Legge 394 /91 prevede le seguenti finalità:

- Conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità biologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;
- Applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agrosilvopastorali e tradizionali;
- Promozione di attività di educazione di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- Difesa e ricostituzione di equilibri idraulici ed idrogeologici;

la Direttiva Consiglio CE del 21 maggio 1992, n° 43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche; tra l'altro, l'art. 17 assegna ad ogni Stato

membro il compito di elaborare una relazione periodica di monitoraggio e valutazione sullo stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000;

il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche, che recepisce la direttiva comunitaria di cui sopra e che stabilisce, fra l'altro, criteri generali per le attività di monitoraggio e di conservazione della natura;

il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28 recante "Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008 n. 15 in recepimento dei 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)' introdotti con D.M. 17 ottobre 2007";

la L.R. Puglia n. 15/2007 ha istituito il Parco Naturale Regionale Lama Balice, ai sensi dell'art. 6 della L.R. Puglia n. 19/1997 e dell'art. 2 L.R. Puglia n. 9/2004;

il Comune di Bari, il Comune di Bitonto e la Città Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari) in data 01/08/2008 e modificata il 13.06.2013 hanno stipulato una convenzione - ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 - per la gestione del predetto Parco secondo le finalità indicate all'art. 2 della citata L.R. Puglia n. 15/2007;

l'Assemblea degli Amministratori del Parco con deliberazione n. 3 del 13/11/2014 ha nominato il Direttore del Parco nella persona del Dott. Ing. Vincenzo Campanaro, dirigente della Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità del Comune di Bari;

con deliberazione dell'Assemblea degli Amministratori n. _____ del _____, questo Ente ha approvato lo schema del presente atto, ai fini di una collaborazione per la realizzazione di attività di monitoraggio della popolazione del cinghiale;

il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari sviluppa da molti anni, nell'ambito della ricerca e della formazione di specifiche professionalità in materia di conservazione della fauna e protezione dell'ambiente, attività scientifica sulle tematiche di conservazione della biodiversità animale e di conservazione degli ecosistemi naturali, anche analizzando le interazioni tra le componenti biologiche e tra queste ed il comparto abiotico ambientale; pertanto, il Dipartimento di biologia dell'Università degli Studi di Bari, ai fini dell'oggetto dell'attività scientifica di ricerca, si presenta come un interlocutore specializzato di emanazione pubblica e con provate capacità scientifiche e organizzative.

Rilevato che:

le popolazioni animali sono soggette a cambiamenti e variazioni del numero di individui nello spazio e nel tempo. Tali variazioni sono da attribuire a fenomeni intrinseci come il tasso di natalità, mortalità, immigrazione ed emigrazione degli individui nel proprio areale di distribuzione che ne

condizionano la dinamica;

risulta, quindi, indispensabile intraprendere azioni standardizzate di monitoraggio a lungo termine, soprattutto di specie considerate "problematiche", che devono coprire un ruolo centrale nelle strategie di gestione.

tale esigenza risulterebbe, inoltre, in sinergia con "Linee guida per la gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette" proposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Monaco *et al.*, 2003);

si intendono, quindi, effettuare le prime indagini sulla specie in una un'area neo-colonizzata al fine di individuare ed applicare strategie gestionali più opportune e nel minor tempo possibile;

in particolare, lo scopo dello studio è volto ad effettuare il monitoraggio del cinghiale, in termini di stime dell'abbondanza di popolazione, sulla base di un protocollo di indagine già standardizzato;

si conviene e si stipula quanto appresso

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Obiettivi

Gli obiettivi sono:

- a) Realizzazione di attività di censimento per la stima di popolazione;
- b) Analisi dell'utilizzo dello spazio da parte del cinghiale;
- c) Realizzazione di una check-list delle specie animali presenti nell'area Parco.

Art. 3

Modalità operative

Il Parco si impegna ad effettuare una supervisione sul buon andamento delle attività.

Il Dipartimento si impegna a fornire:

Piano di campionamento attraverso :

- Stima della densità di popolazione mediante il metodo della battuta in aree campione standardizzate e in nuove aree rappresentative delle unità forestali che caratterizzano l'area Parco.

Analisi dell'uso dello spazio

L'utilizzo dello spazio sarà valutato sulla base del rinvenimento dei segni indiretti di presenza (impronte, giacigli, insogli, etc.) unitamente all'analisi delle immagini che saranno ottenute attraverso le fototrappole installate nelle diverse unità ambientali che caratterizzano l'area studio. Le immagini saranno ottenute attraverso l'installazione in punti opportuni di fototrappole che permettono quindi di ottenere delle immagini al passaggio di un corpo. Questo metodo consente di descrivere e rilevare l'uso dello spazio da parte della specie oggetto di studio unitamente alla stima delle dimensioni dei branchi/unità familiari e della composizione in termini di classi di età.

Check-list faunistica

Nell'ambito del progetto di monitoraggio del cinghiale sarà valutata e descritta la fauna presente nell'area oggetto di studio al fine di implementare le conoscenze faunistiche utili anche alla realizzazione di un futuro Piano di Gestione del cinghiale.

Art. 4

Modalità di espletamento delle prestazioni

L'Università svolgerà l'incarico nel pieno rispetto della presente convenzione anche coordinandosi, in base ad esigenze specifiche del Parco, con il Direttore o suo delegato.

In particolare il Direttore o suo delegato fornirà tutte le informazioni richieste dall'Università e necessarie allo svolgimento delle prestazioni.

L'Università è tenuta a comunicare preventivamente le date stabilite per l'esecuzione delle attività in campo ed i nominativi dei dipendenti e/o dei collaboratori incaricati e a richiedere le eventuali autorizzazioni.

A tal fine, vengono designati quali Referenti per l'espletamento delle attività oggetto della Convenzione: Rocco Sorino per il Dipartimento e _____ (nome e cognome) per il Parco. Gli stessi potranno essere sostituiti nel corso di validità della presente convenzione, tramite apposita comunicazione scritta firmata dai sottoscrittenti la Convenzione medesima o da chi è dotato di analoghi poteri.

Art. 5

Definizione delle prestazioni

Il Parco e l'Università degli Studi di Bari –Dipartimento di Biologia si impegnano a collaborare investendo il proprio *know how*.

Il Parco svolgerà il ruolo di supervisione delle attività di cui alla presente convenzione e si occuperà delle procedure amministrative.

L'Università si occuperà della fase esecutiva delle azioni di cui all'art. 3 della presente convenzione.

L'Università si impegna ad espletare le prestazioni in conformità alle leggi e disposizioni, anche locali.

L'Università si impegna ad espletare le prestazioni con la massima diligenza e probità professionale, astenendosi da qualsiasi atto che possa in qualche modo menomare il buon nome dell'esercizio e arrecare danno al Parco.

Le attività saranno svolte da personale scientifico esperto con cui potranno essere stipulati contratti secondo la normativa attualmente in vigore.

Resta inteso che l'Università potrà avvalersi della collaborazione di strutture e/o personale esterno qualificato nel settore, con cui potranno essere stipulati contratti secondo la normativa attualmente in vigore.

Per le attività non direttamente realizzate per le quali l'Università deve avvalersi di fornitori specializzati, lo stesso è tenuto al rispetto della normativa vigente ed in particolare del D. Lgs 50/2016.

Il Parco è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato ed eventuali collaboratori, personale specialistico, ecc.

ART. 6

Proprietà dei risultati

La proprietà dei dati raccolti e delle elaborazioni conseguenti rimane del Parco e, nell'ambito della presente convenzione, gli stessi possono essere utilizzati dall'Università degli Studi di Bari previa autorizzazione del Parco medesimo.

Art. 7

Rapporti economici

Nessuna delle attività svolte dalle istituzioni firmatarie potrà essere esercitata a fini di lucro.

Tutte le attività svolte rientrano all'interno delle finalità istituzionali delle singole amministrazioni partecipanti.

Il Parco si impegna a corrispondere all'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Biologia l'importo necessario per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3 per una spesa massima omnicomprensiva di €12.500,00 (dodicimilacinquecento/00).

Tale somma sarà corrisposta all'Università in due soluzioni:

➤ il 40% (quarantapercento) dell'importo complessivo dopo due mesi dalla stipula della presente convenzione. Tale importo è subordinato alla presentazione di una relazione intermedia descrittiva delle attività svolte e supportata da documentazione giustificativa di spesa;

➤ il restante 60% (sessantapercento) dell'importo complessivo dopo il completamento di tutte

le attività previste e dietro presentazione della relazione finale dettagliata sulle attività svolte e supportata da documentazione giustificativa di spesa.

Le somme da erogare potranno essere corrisposte dietro presentazione di nota di debito fuori campo IVA, trattandosi di prestazione senza alcun fine di lucro per l'Università. Alla nota di debito sarà allegata una relazione in cui saranno indicate tutte le voci relative ai costi sostenuti dall'Università per l'espletamento delle attività di cui all'art. 3 di cui si richiede il rimborso.

Solo le spese considerate "ammissibili" (missioni, costi del personale interno, costi del personale da reclutare) e in linea con le azioni di cui all'art. 3 potranno essere rimborsate.

Il pagamento sarà eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della relativa nota decorrenti dalla data di assunzione al protocollo (presso Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità, via Marchese di Montrone n. 5 - Bari) .

Le somme saranno versate a mezzo bonifico sul conto corrente bancario di seguito specificato indicando come causale il titolo dell'oggetto della presente convenzione:

Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bari - Conto di Tesoreria Unica intestato a: Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari N° 35408 IBAN: IT11W0100003245430300035408.

Sono a carico dell'Università ogni onere strumentale e organizzativo per l'espletamento delle prestazioni, nonché tutte le spese di qualunque natura connesse con il servizio incaricato.

Articolo 8

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Università di Bari – Dipartimento di Biologia dovrà attenersi agli obblighi di legge, eventualmente previsti, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e al decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e s.m.i.

Art. 9

Durata della Convenzione

Per il completamento delle attività previste all'art. 3 della presente convenzione, le parti stabiliscono la durata di n. 5 (cinque) mesi dalla stipula della presente convenzione, salvo eventuali proroghe (**sarebbe consigliabile effettuare i campionamenti fuori dalla stagione secca in quanto gli animali sono costretti a errare alla ricerca di punti d'acqua; pertanto si consiglia il monitoraggio a primavera e autunno-inverno**).

Art. 10

Manleva e responsabilità

Il Parco non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni e/o irregolarità commesse nell'espletamento della prestazione da parte dell'Università; in particolare, per pretese avanzate da terzi, il Parco riterrà direttamente responsabile l'Università.

Il Parco è, altresì, manlevato per i danni subiti da persone o cose, terzi rispetto alla presente convenzione, che dovessero essere cagionati nell'espletamento della prestazione di che trattasi.

L'Università si impegna a garantire, a difendere ed a non ritenere il Parco responsabile per qualsiasi reclamo, pretesa, causa, danno o spesa, comprese eventuali spese legali anche stragiudiziali, derivanti da o correlate a qualsiasi azione intentata da una terza parte per violazione o infrazione, dei diritti di tale parte terza sui servizi resi dall'Università per il Parco.

Art. 11

Responsabilità Civile

L'Università è direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole della presente convenzione, anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale a diverso titolo coinvolto nella esecuzione della prestazione.

E' direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Ente Parco ed a terzi nell'espletamento del servizio, anche in relazione all'operato e alla condotta di persone a diverso titolo coinvolte.

L'Università, per l'esecuzione della presente convenzione dovrà avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale, previdenziale, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, in merito a questi obblighi l'Università assumerà a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Parco sarà esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà l'Università nell'esecuzione del contratto stesso. In particolare l'Università risponderà di tutti i danni che dovessero occorrere a cose e/o persone durante le attività svolte.

L'Università dovrà rispettare tutti gli obblighi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, compreso la gestione delle emergenze.

L'Università assume direttamente ed esplicitamente ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dei servizi affidati e provvederà a stipulare, con primaria compagnia assicurativa e per idonei massimali, direttamente ed a proprie esclusive spese, nessuna esclusa, tutte le coperture assicurative necessarie, relative alla responsabilità civile per danni a persone e cose, conseguenti allo svolgimento del servizio, agli infortuni degli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati nello svolgimento delle iniziative nei vari luoghi proposti, nonché a

beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e responsabilità civile verso terzi.

Art. 12

Risoluzione del contratto

I termini per la realizzazione della presente convenzione sono da ritenersi essenziali, pertanto, qualsiasi ritardo sarà da considerarsi come clausola di risoluzione della presente convenzione e il Parco agirà per la richiesta di risarcimento danni.

Il Parco potrà risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Cod. Civ., al verificarsi del mancato adempimento delle prestazioni previste al precedente art. 3 o in caso di gravi irregolarità e negligenze nello svolgimento delle prestazioni in oggetto.

In caso di risoluzione l'Università non avrà nulla da pretendere se non il pagamento dei servizi regolarmente prestati, purché resi correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

I provvedimenti di risoluzione dovranno essere regolarmente notificati alla controparte secondo le disposizioni di legge.

Art. 13

Trattamento dati personali

Le parti, in caso di trattamento di dati personali relativi alle prestazioni dedotte nella presente convenzione, si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è il Parco, con sede in Bari alla via Marchese di Montrone n. 5. Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è il direttore del parco, Dott. Ing. Vincenzo Campanaro.

Art. 14

Controversie

Le eventuali controversie nascenti dall'esecuzione della presente convenzione saranno risolte bonariamente con spirito di amichevole composizione. Una volta esperita la via bonaria senza risultati le controversie saranno deferite alla Autorità Giudiziaria.

Art.15

Foro esclusivo

Salvo quanto previsto dall'art. 13, le parti convengono che eventuali vertenze giudiziarie attinenti alla gestione e/o interpretazione del presente atto siano deferite in via esclusiva al Foro di Bari.

Art. 16

Norme di riferimento

Le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile, al D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e a quelle norme previste in leggi e disposizioni speciali vigenti ed applicabili al caso contemplate e previste nel presente atto.

Art. 17

Spese ed imposte

Il presente atto è esente da registrazione fino al caso d'uso ed in tal caso con spese di registrazione a carico del richiedente.

Il presente atto viene redatto in tre originali di cui due per il Parco ed uno per l'Università.

ART. 18

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle norme dell'ordinamento applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Parco Naturale Regionale Lama Balice
Il Direttore

Università degli Studi di Bari
Dipartimento di Biologia

Bari, li _____

